

PROTOCOLLO “CERTIFICAZIONE SICUREZZA STUDENTI LAVORATORI” (CSSL) RELATIVO AL PERCORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORE IN AMBITO SCOLASTICO E COINVOLTI NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO IN PROVINCIA DI VARESE.

Organizzazione del documento:

1. Finalità
2. Normativa.
3. Adozione del Protocollo CSSL da parte delle Scuole della provincia di Varese.
4. Crediti Formativi.
5. Formazione Generale: contenuti.
6. Formazione Specifica: contenuti.
7. Personalizzazione della formazione: alunni con Bisogni Educativi Speciali.
8. Personalizzazione della formazione: alunni Diversamente Abili.
9. Verifica finale
10. Requisiti dei docenti
11. Conservazione della documentazione.

1. Finalità.

L’Istituto Scolastico Superiore di Stato “Giovanni Falcone” – Gallarate (VA) - è stato individuato nel *Protocollo d’Intesa Inter-istituzionale della Provincia di Varese per la prevenzione, la promozione e lo sviluppo della cultura e delle pratiche di sicurezza nei sistemi formativi territoriali (Istruzione e Istruzione e formazione professionale)* quale Polo Certificatore delle competenze acquisite in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti equiparati a lavoratori (Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori, CSSL).

Il presente Protocollo ha la finalità di:

- definire i contenuti del percorso di formazione CSSL per studenti equiparati a lavoratori in ambito scolastico e coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;
- fornire indicazioni operative per la realizzazione del percorso di formazione CSSL in materia di salute e sicurezza per studenti equiparati a lavoratori in ambito scolastico e coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;
- affiancare i Dirigenti Scolastici nell’assolvimento dei propri obblighi formativi nei confronti degli studenti equiparati a lavoratori in ambito scolastico e coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;

Il presente Protocollo è stato redatto a seguito del lavoro svolto nell’Anno Scolastico 2020-2021 dai membri del Tavolo Tecnico inter-istituzionale per la prevenzione, la promozione e lo sviluppo della cultura e delle pratiche di sicurezza nei sistemi formativi territoriali, attivo sul territorio provinciale di Varese.

I contenuti del presente documento sono stati discussi ed approvati dai membri del Tavolo Tecnico inter-istituzionale in data 02 Luglio 2021 e troveranno applicazione a partire dall'Anno Scolastico 2021-2022.

2. Normativa.

Riferimenti generali.

Dlgs 81/2008, Art. 2, c.1 lett.a: al lavoratore è equiparato “...il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.

Dlgs 81/2008, Art. 2, c1 lett.b: *Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.”*

Dlgs 81/2008, Art. 11, c1 lett.c: “...all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.”

Dlgs 81/2008, Art.11, c4: “Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti”.

Formazione dei Lavoratori.

Dlgs 81/2008, Art.37, c1: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e

procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda".

Dlgs 81/2008, Art.37, c2: *"La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".*

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al Dlgs 81/2008, Art.37, c2 sono stati definiti nell'*Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81* (di seguito indicato come CSR 21/12/2011).

Docenti Formatori.

Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013 (D.I. 6/3/2013): criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

3. Adozione del Protocollo CSSL da parte delle Scuole della provincia di Varese.

L'adesione al progetto formativo CSSL avverrà all'inizio di ogni anno scolastico a partire dall'AS 2021-2022.

L'Istituto IIS "G.Falcone" – Gallarate, Scuola Polo per la certificazione CSSL, a mezzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, diffonderà, a tutte le scuole secondarie di secondo grado della provincia, una nota recante le indicazioni operative per l'adesione al progetto formativo. Questa adesione avrà validità annuale e dovrà essere ripetuta all'inizio di ogni anno scolastico.

L'adesione al progetto formativo CSSL comporta il pieno rispetto delle indicazioni contenute nel presente Protocollo.

In base ai contenuti del Dlgs 81/2008, Art. 2, c.1 lett.a, poiché l'equiparazione studente-lavoratore si concretizza di fatto già in attività didattiche curricolari ordinarie svolte fin dalla classe prima (ad esempio: frequenza di laboratori, utilizzo di attrezzature di lavoro, utilizzo di apparecchiature fornite di videotermini), il progetto formativo CSSL dovrà prendere avvio durante la prima annualità scolastica.

Le caratteristiche del progetto formativo CSSL (durata, contenuti, modalità di realizzazione,...) saranno riportate in uno specifico paragrafo delle convenzioni stipulate tra l'istituzione scolastica e le aziende ospitanti gli studenti durante i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, *stage*, tirocini, Ciò al fine di poter valutare la necessità di una eventuale integrazione della formazione specifica limitatamente alle mansioni svolte dallo studente, in azienda, durante i predetti momenti. L'eventuale integrazione della formazione specifica sarà a cura dell'azienda ospitante.

4. Crediti Formativi.

Previa la frequenza documentata del 90% del monte ore del percorso formativo ed il superamento di una verifica finale di apprendimento, verrà rilasciata ad ogni studente una certificazione attestante l'intero percorso formativo. In linea con quanto previsto dal documento CSR 21/12/2011:

- la formazione generale erogata allo studente equiparato a lavoratore rappresenterà un credito formativo permanente che accompagnerà lo studente sia nel suo percorso scolastico che nel suo futuro lavorativo;
- la formazione specifica prevede un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.

Nei riguardi degli studenti equiparati a lavoratore, il Dirigente Scolastico dell'istituto di appartenenza riveste il duplice ruolo di *soggetto organizzatore* del corso di formazione CSSL e di *responsabile del progetto formativo* CSSL.

5. Formazione generale: contenuti e durata.

In accordo con il documento CSR 21/12/2011, i contenuti e la durata della formazione generale sono così definiti:

Contenuti:

- Organizzazione della prevenzione aziendale.
- Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
- Organi di vigilanza controllo e assistenza
- Concetti di: rischio, danno, prevenzione, protezione.

Durata: 4 ore.

6. Formazione Specifica: contenuti e durata.

In accordo con il documento CSR 21/12/2011, i contenuti e la durata della formazione specifica sono così definiti:

Contenuti:

- Emergenze
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
- Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Segnaletica
- Rischi chimici
- Rischi biologici
- Videoterminali,
- Movimentazione manuale carichi
- Attrezzature di lavoro
- Rischi elettrici generali
- Microclima
- Illuminazione
- Rischio rumore

Durata: 8 ore.

Gli istituti che, in base al proprio documento di valutazione dei rischi, individuino per gli studenti equiparati a lavoratori ulteriori rischi specifici, che richiedano una formazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal percorso CSSL, dovranno procedere autonomamente alla erogazione di tale formazione. Conseguentemente, la progettazione, la realizzazione e la certificazione di questa formazione specifica aggiuntiva saranno in capo al Dirigente Scolastico.

Per l'erogazione della formazione generale e della formazione specifica comune a tutti gli istituti scolastici, sono stati predisposti appositi materiali didattici, reperibili presso la sezione "CSSL Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori" del sito web dell'istituto IIS "G. Falcone" Gallarate, secondo lo schema sotto-riportato:

Modulo	Argomenti	Materiale (*)	Durata (**)
Formazione Generale Durata 4 ore	Organizzazione della prevenzione aziendale. Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. Organi di vigilanza controllo e assistenza	FG1 CSSL-USP	2 ore
	Concetti di <ul style="list-style-type: none"> • rischio • danno • prevenzione, • protezione, 	FG2 CSSL-USP	2 ore
Formazione Specifica Durata 8 ore	Emergenze Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso Segnaletica	FS1 CSSL-USP FS1 formazione istituto specifica	2 ore
	Rischi chimici Rischi biologici	FS2 CSSL-USP FS2 formazione istituto specifica	1,5 ore
	Videoterminali, Movimentazione manuale carichi,	FS3 CSSL-USP FS3 formazione istituto specifica	1,5 ore
	Attrezzature di lavoro Rischi elettrici generali	FS4 CSSL-USP FS4 formazione istituto specifica	1,5 ore
	Microclima Illuminazione Rischio rumore	FS 5 CSSL-USP FS5 formazione istituto specifica	1 ora
	Domande aperte su argomenti di formazione generale e di formazione specifica	Domande di verifica	0,5 ore
	(*) Si riporta il nome del corrispondente file. (**) La durata prevista per il modulo di formazione CSSL è indicativa, ciascun istituto potrà modificare la trattazione dei singoli argomenti in base alle proprie esigenze, fatta salva la durata minima complessiva della formazione generale (4 ore) e della formazione specifica (8 ore).		
	Cosa fare e cosa non fare in caso di incidente/infortunio	FS approfondimento 1 CSSL-USP	
	Rischio elettrico	FS approfondimento 2 CSSL-USP	
	Illuminazione	FS approfondimento 3 CSSL-USP	

Nella sezione “CSSL Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori” del sito web dell’istituto IIS “G. Falcone” Gallarate è possibile inoltre scaricare un modello di Registro per i corsi sia di formazione generale che di formazione specifica.

Come previsto dal documento CSR 21/12/2011, ad ogni corso di formazione possono partecipare un massimo di 35 persone.

7. Personalizzazione della formazione: alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Durante lo svolgimento delle lezioni del corso di formazione, l’alunno potrà usufruire di strumenti compensativi/dispensativi così come previsti dal Consiglio di Classe (mappe concettuali, schemi, ...). Il materiale didattico CSSL sarà reso disponibile in un formato che consenta modifiche di formattazione. Al momento dell’iscrizione alla verifica finale, le singole istituzioni scolastiche potranno segnalare i nominativi degli studenti per i quali richiedono un tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova.

8. Personalizzazione della formazione: alunni con abilità differenti.

Il primo caso è rappresentato da studenti con disabilità che seguono percorsi didattici ordinari, (conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curriculum d’istituto) o percorsi didattici personalizzati (in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso, ci riferiamo ad un “PEI semplificato o per obiettivi minimi con prove di verifica equipollenti”), per i quali il Consiglio di Classe non ritiene applicabili le indicazioni discusse per gli alunni normodotati o con Bisogni Educativi Speciali. Anche per questi alunni il materiale didattico CSSL sarà reso disponibile in un formato che consenta modifiche di formattazione. Se ritenuto necessario dal Consiglio di Classe, il percorso formativo può essere ridotto a 8 ore totali (4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica). Ad esempio, se lo studente durante le attività curriculari non frequenta il laboratorio di chimica, di fisica, di biologia, la trattazione dei relativi rischi può essere semplificata e/o ridotta. La formazione può essere incentrata sulle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza, in caso di malore, per ridurre il rischio elettrico – elettrocuzione/incendi, sulla segnaletica di sicurezza, sui pittogrammi dei prodotti chimici, ... Al termine del percorso formativo la verifica finale di apprendimento dovrà essere predisposta dal Consiglio di Classe non essendo possibile l’utilizzo della verifica finale di apprendimento mediante la piattaforma CSSL. Conseguentemente la certificazione di questa formazione personalizzata sarà a cura del DS. A tal fine è stato predisposto un modello di attestato utilizzabile, reperibile presso la sezione “CSSL Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori” del sito web dell’istituto IIS “G. Falcone” Gallarate.

Il secondo caso è rappresentato da studenti con percorsi didattici differenziati, ovvero da studenti con disabilità che seguono una programmazione ad obiettivi differenziati. Se il Consiglio di Classe valuta che lo studente con abilità differenti possa acquisire solo alcune competenze in materia di salute e sicurezza, la durata ed i contenuti della formazione dovranno essere valutati in base alla programmazione differenziata prevista. Anche per questi alunni il materiale sarà reso disponibile in un formato che consenta modifiche di formattazione. Obiettivi specifici di questa formazione potrebbero essere:

- 1) sviluppare una maggiore consapevolezza dei pericoli presenti in ambito scolastico, domestico, stradale e lavorativo;
- 2) conoscere i comportamenti corretti per ridurre i rischi ad essi associati;
- 3) conoscere le persone di riferimento a cui potersi rivolgere in caso di emergenza.

Al termine del percorso formativo la verifica finale di apprendimento dovrà essere predisposta dal Consiglio di Classe non essendo possibile l'utilizzo della verifica finale di apprendimento mediante la piattaforma CSSL. Conseguentemente la certificazione di questa formazione personalizzata sarà a cura del Dirigente Scolastico. A tal fine è stato predisposto un modello di attestato utilizzabile, reperibile presso la sezione "CSSL Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori" del sito web dell'istituto IIS "G. Falcone" Gallarate.

9. Verifica finale di apprendimento.

Alla verifica finale di apprendimento potranno essere iscritti solo gli studenti che abbiano frequentato, in maniera documentata, almeno il 90% del monte ore di formazione previsto.

La verifica finale di apprendimento si svolgerà *on-line* con la seguente modalità: test di 25 quesiti a scelta multipla con 4 differenti opzioni di risposta, secondo il seguente schema:

risposta corretta: + 1 punto;

risposta errata: - 0.33 punti;

risposta omessa: - 0.25 punti.

La verifica avrà esito positivo se lo studente conseguirà un punteggio pari o superiore al punteggio di 18.75 (equivalente al 75% del punteggio massimo ottenibile).

Per lo svolgimento della prova, gli studenti normodotati avranno a disposizione 45 minuti, gli studenti BES avranno a disposizione 60 minuti.

Il calendario delle sessioni d'esame ed una guida per gli utenti saranno diffusi dall'Istituto IIS Falcone direttamente agli istituti aderenti al percorso di formazione CSSL.

Per gli studenti che avranno superato la verifica finale di apprendimento, il sistema informatico rilascerà automaticamente un certificato attestante la formazione conseguita. Le singole Istituzioni scolastiche avranno cura di stampare e protocollare l'attestato di formazione che dovrà riportare la firma del Dirigente Scolastico in qualità di soggetto organizzatore e responsabile del progetto formativo CSSL.

10. Requisiti dei docenti.

I docenti e le eventuali ulteriori professionalità individuate dalla scuola (ad es. RSPP, ASPP,...) che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza devono essere in possesso di uno dei sei criteri di qualificazione indicati nel D.I. 6/3/2013.

I Dirigenti Scolastici avranno cura di conservare agli Atti dell'Istituzione Scolastica la documentazione attestante il possesso di uno dei 6 criteri previsti dal D.I. 6/3/2013 per ogni docente da loro incaricato della formazione CSSL.

11. Conservazione della documentazione.

Le singole Istituzioni Scolastiche avranno cura di conservare agli Atti ai fini di eventuali controlli da parte degli Organi di vigilanza e degli Uffici competenti, tutta la documentazione attinente all'attività svolta per il periodo di tempo richiesto dalla normativa nazionale e/o comunitaria pertinente (max 10 anni):

Registro dei corsi di formazione CSSL;

Registro degli attestati rilasciati;

Prove finali di apprendimento/documenti di valutazione dell'apprendimento degli alunni;

Curricula vitae dei docenti formatori.